

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2569

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2003

—————

Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
disposizioni in materia di responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli a motore e dei natanti

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge – raccogliendo le esigenze provenienti dagli utenti e dagli operatori del settore, nonché le ripetute raccomandazioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) – si propone l'obiettivo primario di separare nettamente il danno a cose dal danno a persone e ciò al fine di pervenire ad una pronta liquidazione dei danni a cose, più agevolmente valutabili e quantificabili, senza necessariamente attendere l'esatta determinazione dei danni alla persona, che richiede spesso tempi più lunghi, anche in relazione alla presenza di postumi permanenti per i quali occorre attendere l'avvenuta stabilizzazione.

In caso, poi, di riparazione del veicolo danneggiato, la stessa riparazione può essere effettuata in tempi molto più veloci, con conseguenti benefici per l'utente, per l'autoriparatore e per la sicurezza stradale.

Sono già presenti in Parlamento progetti di legge tesi a rendere più comprensibile e trasparente al consumatore finale il complesso sistema delle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti. Ci riferiamo, in particolare, alla proposta di legge n. 3632 Camera, di cui è primo firmatario l'onorevole Lettieri, che condividiamo per l'obiettivo di conferire alla normativa esistente maggiore equità e rispondenza alle regole del libero mercato.

Abbiamo, tuttavia, ritenuto utile e necessario presentare un disegno di legge che contiene una serie di modifiche normative mirate alla velocizzazione e semplificazione delle procedure di richiesta del risarcimento, di accertamento, quantificazione e liquidazione del danno a cose.

Entrando nel merito delle singole disposizioni si evidenzia come l'articolo 1 riduce a quaranta i sessanta giorni previsti per avviare la richiesta per il risarcimento ed estende le modalità di trasmissione al *fax* ed all'*e-mail*, prevedendo altresì, le modalità per l'offerta di risarcimento.

L'articolo 2 riformula l'intero impianto dell'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, introducendo elementi di novità sulle modalità e sui tempi del risarcimento. Infatti, oltre a precisare i dati necessari ad una corretta ed agevole istruttoria della pratica, chiarisce un aspetto troppo spesso ignorato dall'utente, ovvero la necessità di trasmettere alla compagnia impegnata tanto la richiesta di risarcimento quanto la denuncia del sinistro, per la quale viene previsto un modulo alternativo rispetto alla constatazione amichevole di incidente (CAI) normalmente utilizzato.

Nello stesso articolo si chiariscono, altresì, le modalità ed i tempi della messa a disposizione dei veicoli per la perizia nonché gli uffici competenti a ricevere la richiesta di risarcimento al fine della messa in mora della compagnia rispetto ai tempi previsti.

L'articolo medesimo esplicita, altresì, l'obiettivo del presente disegno di legge relativamente alla separazione del danno a cose dal danno a persone disponendo nuove modalità per il risarcimento del danno materiale. In particolare prevede, in caso di riparazione del veicolo la possibilità di manlevare l'utente dalla procedura burocratica, autorizzando la compagnia a liquidare direttamente all'autoriparatore la somma concordata e delegando, di fatto, allo stesso le relative incombenze. Dispone inoltre, in caso di

mancata riparazione, ulteriori modalità per il risarcimento del danno materiale.

L'articolo 3 regola la possibilità per l'assicurato e per il danneggiato di avvalersi dell'assistenza di periti assicurativi (per l'accertamento e la stima dei danni)

e di professionisti (per l'espletamento delle pratiche relative alle domande di risarcimento) di propria fiducia, diversi da quelli dell'impresa assicuratrice, ponendo i relativi oneri professionali a carico di quest'ultima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Conformità della richiesta e dell'offerta di risarcimento)

1. All'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;

b) dopo la parola: «il danneggiato,» sono inserite le seguenti: «o l'autoriparatore da questi delegato o il professionista incaricato di assisterlo,»;

c) dopo le parole: «avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «o a mezzo fax o a mezzo e-mail da cui emerga data certa,»;

d) è aggiunto infine il seguente comma: «L'offerta deve essere effettuata nella stessa forma della richiesta di risarcimento di cui al primo comma, cioè in forma scritta entro quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.».

Art. 2.

(Modalità del risarcimento del danno e separazione del danno a cose dal danno a persone)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento deve contenere nome, cognome, codice fiscale, domicilio del danneggiato o del professionista da

questi incaricato, tipologia del veicolo danneggiato, modello e targa, data e località con indicazione precisa del luogo del sinistro, nome, cognome e domicilio del danneggiante, tipologia del veicolo danneggiante, modello e targa, ove ne sia possibile l'identificazione, compagnia assicuratrice e numero di polizza, se conosciuto. La richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge. In alternativa al predetto modulo può essere allegato altro documento recante la descrizione della modalità dell'evento e dei danni subiti dal danneggiato. La richiesta di risarcimento deve altresì recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, previo appuntamento telefonico. I giorni predetti devono essere in numero non inferiore a cinque, non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione medesima, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento, ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di quaranta giorni è ridotto a venti quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

2. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla direzione generale della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante o all'Ispettorato sinistri del luogo di domicilio del danneggiato, ove presente. Detta richiesta costituisce formale messa in mora per la compagnia assicuratrice impegnata in relazione ai termini di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, trascorsi i quali il danneggiato ha anche facoltà di trasmettere segnalazione al competente Istituto di vigilanza.

3. Per i sinistri che abbiano causato danni sia a cose che a persone, la compagnia interessata, una volta valutato il sinistro in punto di responsabilità, è tenuta a liquidare il danno a cose secondo le modalità ed i tempi stabiliti per i sinistri che abbiano causato soltanto danni a cose.

4. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, qualora si ritenga sussistere danni patrimoniali da lesioni, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

5. Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

6. In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni, in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

7. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla

ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

8. Nel caso in cui l'assicuratore ed il danneggiato abbiano concordato, entro i termini di cui al presente articolo la riparazione dei danni subiti al veicolo, entro i successivi quindici giorni l'assicuratore è tenuto al pagamento del danno, anche nel caso in cui il danneggiato abbia delegato l'autoriparatore alla riscossione dell'importo da liquidare. Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la documentazione fiscale relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Qualora la riparazione risulti eccessivamente onerosa rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo al momento del sinistro ed agli ulteriori oneri e danni derivanti dalla sua eventuale sostituzione, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari a tale complessivo valore. Qualora il danneggiato accetti il risarcimento pecuniario in luogo della riparazione, il veicolo è inviato a rottamazione ovvero sottoposto obbligatoriamente a revisione presso un soggetto autorizzato a norma di legge e non può circolare prima che detta revisione escluda la pericolosità della mancata riparazione. Qualora il danno subito dal veicolo risulti di lieve entità e sia tale da non comprometterne la funzionalità e la sicurezza, il danneggiato ha facoltà di optare, in luogo della riparazione, per il pagamento del danno in base al valore di mercato del veicolo.

9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'e-

ventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 1.600;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da euro 5.164 a euro 30.987, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da euro 7.747 a euro 123.950, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

10. La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da euro 1.600 a euro 4.800. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di euro 413;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di euro 1.039 e un limite massimo rispettivamente di euro 25.820 per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di euro 103.280 per sinistri che abbiano causato il

decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

11. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

12. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.

13. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

14. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

15. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne ver-

sano l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

16. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo».

Art. 3.

*(Professionisti di fiducia
e Periti assicurativi)*

1. All'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel caso in cui l'assicurato si avvalga della facoltà di ricorrere all'assistenza di un perito assicurativo ai sensi del comma 1, la corresponsione del compenso professionale spetta direttamente all'impresa di assicurazione, previa acquisizione della documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e di copia della perizia assicurativa consegnata all'assicurato. Detta facoltà si estende anche al danneggiato ove sia persona diversa dall'assicurato.».

2. Nell'espletamento degli atti e degli adempimenti inerenti le richieste di risarcimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come da ultimo modificati, l'assicurato può avvalersi dell'assistenza di professionisti di propria fiducia, i cui compensi professionali, loro spettanti in base alle rispettive vigenti tariffe, sono imputati all'impresa di assicurazione previa acquisizione della documentazione probatoria relativa alla prestazione professionale.

